

## RAEE: tutti gli obblighi per le imprese

a cura di Nicola Santangelo

Quadro normativo sul trattamento, recupero e smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche.

### Normativa

Il titolo III del Codice Ambientale (d. lgs. n.152/2006) disciplina la gestione di rifiuti speciali. L'articolo 227 richiama le disposizioni sui **rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)**, sanitari, veicoli fuori uso e contenenti amianto. La materia è disciplinata dalla direttiva 2000/53/CE e 2003/108/CE, con dl 151 del 2005 di attuazione, con il quale viene introdotto il nuovo sistema di **gestione RAEE** fondato su raccolta differenziata, trattamento, recupero e smaltimento con **oneri accessori a carico di produttori e distributori**.

La direttiva 2002/96/CE stabilisce poi una serie di obblighi in capo al produttore da osservare prima, durante e dopo la produzione di rifiuti speciali.

Il **trattamento dei rifiuti RAEE** trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 151/2005, il cosiddetto Decreto RAEE, che ha provveduto ad attuare le direttive comunitarie 2002/95/CE, la citata 2002/96/CE e 2003/108/CE per la riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sullo smaltimento dei relativi rifiuti.

### Le responsabilità

Il Decreto RAEE si ispira al sistema Ue multi-consortile, che incarica non i Comuni ma i **produttori** stessi della gestione di tali rifiuti, con **responsabilità** dalla raccolta fino allo smaltimento finale. obiettivo, motivarli a realizzare prodotti a minor impatto ambientale al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento.

La **direttiva 2008/98/CE** introduce un più preciso impianto per quanto concerne responsabilità e costi di gestione: la vera innovazione è la **responsabilità estesa del produttore (EPR - Extended Producer responsibility)** applicata ai RAEE, che comporta l'**obbligo per i produttori** di gestire la fase finale della vita dei prodotti immessi sul mercato sia attraverso l'assunzione dell'**onere economico** relativo al loro **smaltimento** sia curando direttamente il **ritiro** degli stessi prodotti. Produttore e detentore dei rifiuti (indipendentemente che siano costituite come imprese, enti o privati ovvero persone giuridiche o fisiche) devono gestire gli stessi prodotti in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e provvedere personalmente al loro trattamento, o consegnarli a commerciante, ente, impresa o altro soggetto che effettua

operazioni di raccolta o trattamento rifiuti.

## Raccolta

I consumatori possono **disfarsi gratuitamente** dei RAEE: portandoli presso le cosiddette eco-piazze (centri di raccolta organizzati dai Comuni) o presso i distributori (negozi rivenditori) in caso di acquisto di nuovo prodotto analogo; avvalendosi di sistemi di raccolta organizzati direttamente dai produttori.

I **distributori** che raccolgono i RAEE hanno l'obbligo di tenere un **registro di carico e scarico** mediante compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino nominativo e indirizzo del consumatore e la tipologia dell'apparecchio. Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, dovrà essere **tenuto almeno per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

## Albo Nazionale gestori ambientali

Il DM 65 dell'8 marzo 2010 ha avviato un processo di snellimento degli adempimenti amministrativi per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica: il trasporto di RAEE può essere affidato a soggetti terzi, previa iscrizione all'**Albo nazionale gestori ambientali**; i trasportatori RAEE per conto terzi devono conservare per cinque anni i documenti di trasporto. Per iscriversi all'Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione che attesta sede dell'impresa, indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa di trasporto, tipologie di RAEE e versamento del diritto annuale di iscrizione, che deve essere rinnovata ogni cinque anni.

## Registro nazionale RAEE

In attuazione del D.Lgs. 151/2005, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 con il quale è stato istituito il **Registro nazionale** dei soggetti tenuti al **finanziamento** dei sistemi di gestione RAEE. Vengono pertanto definite le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro e le modalità di costituzione e di funzionamento del centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e l'istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.

Il Registro è istituito presso il Ministero dell'Ambiente ed è gestito dal Comitato di Vigilanza e Controllo. I dati del Registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione telematica delle informazioni raccolte.

Qual è la funzione del Registro nazionale? Serve per poter immettere sul mercato AEE e ottenere la qualifica di produttore ai fini di gestione RAEE. L'iscrizione deve essere corredata da una dichiarazione in merito al sistema con il quale si intende adempiere all'obbligo di finanziamento della gestione RAEE.

L'**iscrizione** al Registro è effettuata dal produttore **presso la Camera di Commercio** nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa, esclusivamente **per via telematica**, sottoscritta

mediante firma elettronica.

Al momento dell'iscrizione il **produttore** deve indicare, fra le altre informazioni, anche il numero e il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell'**anno solare precedente**, suddivise tra domestiche e professionali, nonch le **informazioni** sui centri di raccolta organizzati e gestiti e sul **sistema** con cui si adempie agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Completata la procedura verrà rilasciato al produttore un **numero di iscrizione** che dovrà essere indicato in tutti i documenti commerciali.

## Le agevolazioni

Ai fini **Iva** la risoluzione 55/E del 20 marzo 2007 dell'Agenzia delle Entrate ammette l'applicabilità dell'**aliquota ridotta del 10%** all'attività di recupero e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal punto di vista operativo è previsto un processo sintetizzabile nelle seguenti operazioni: Ritiro, Trasporto, Conferimento, Stoccaggio, Smontaggio, Selezione.

## Il ciclo dei rifiuti

I **produttori** dovranno avviare le operazioni di trasferimento dei beni a un centro di trattamento, processo che implica il carico su automezzi, il trasporto, lo scarico e lo **stoccaggio**, organizzato in aree distinte per tipologia di attrezzatura in locali idonei (riparo da acque piovane, pavimentazione in leggera pendenza per convogliare eventuali perdite di liquidi in appositi pozzetti).

I rifiuti vengono inviati ai **centri di trattamento** che provvedono al recupero delle materie riciclabili (metallo, plastica, componenti e vetro) e al corretto smaltimento degli elementi non recuperabili.

Verranno quindi asportate le parti mobili delle apparecchiature come sportelli, guarnizioni, parti in acciaio o in vetro nonch i fluidi, i materiali pericolosi e quelli facilmente infiammabili quali condensatori contenenti difenili policlorurati, componenti contenenti mercurio, pile, circuiti stampati dei telefoni mobili e di altri dispositivi se la superficie del circuito è superiore a 10 cm<sup>2</sup>, cartucce di toner, plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati, rifiuti di amianto, tubi catodici e così via.

I componenti recuperati dovranno essere marcati dall'azienda che li ripone sul mercato. La marcatura deve essere ben visibile, indelebile e tale da consentire la rintracciabilità del responsabile del reinserimento sul mercato.

Versione originale: <http://www.pmi.it/leggi-e-norme/articoli/8110/raee-tutti-gli-obblighi-per-le-imprese.html>